

## CONTENZIOSO

### ***Ex liquidatore non legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## **VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI *TRANSFER PRICING*, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinanza della Corte di Cassazione n.19763, depositata ieri, **12 luglio**, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sul tema dell'**illegittimità del ricorso** proposto dall'**ex liquidatore** di una **società ormai estinta** avverso **l'avviso di accertamento notificato a quest'ultima**.

Il caso riguarda una **Sas** alla quale erano stati **contestati ricavi non dichiarati** a seguito dell'analisi dei **movimenti dei conti correnti bancari del socio accomandatario**.

Il **14 dicembre 2010** venivano quindi **notificati avvisi di accertamento** e il successivo **15 aprile 2011** la **società si estingueva** per effetto della **cancellazione volontaria dal registro delle imprese**.

Il **27 maggio 2011** (quando la società, quindi, era già estinta) veniva proposto **ricorso dal precedente socio accomandatario, in qualità di liquidatore della Sas**.

Lo stesso socio, poi, **appellava la sentenza dinanzi alla CTR**, questa volta in qualità di "**socio ed ex liquidatore**" della **società cancellata dal registro delle imprese**.

La CTR, ritenendo l'**ex liquidatore non legittimato ad agire**, dichiarava **cessata la materia del contendere**.

Lo stesso socio promuoveva **ricorso per Cassazione**, evidenziando che la **volontaria estinzione** di un **ente collettivo** non può comportare la **cessazione della materia del contendere** nei giudizi pendenti, in quanto, così argomentando, si avrebbe un **ingiustificato sacrificio dei diritti dei creditori**.

La Corte di Cassazione rileva, in primo luogo, che **il ricorso era stato proposto quando la società era già stata estinta: non vi era, quindi, alcun processo pendente** all'epoca della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il liquidatore, infatti, pur **non essendo legittimato**, aveva **impugnato il ricorso, qualificandosi** come tale, e **solo successivamente**, in secondo grado, aveva specificato anche la sua qualità di **socio**.

Come evidenzia però la Corte di Cassazione, **il difetto di legittimazione del ricorrente nel primo grado di giudizio non può essere sanato** dalla sua costituzione in secondo grado invocando un diverso titolo di legittimazione.

È stato quindi statuito il seguente **principio di diritto**: *"in materia tributaria, qualora l'avviso di accertamento sia stato notificato ad una società, e la stessa risulti successivamente estinta mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore, l'ex liquidatore della società non dispone alla legittimazione ad impugnare l'atto impositivo, venendo il rilievo un vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito"*.

Con riferimento alla fattispecie prospettata si ritiene utile richiamare un'altra recente pronuncia, riguardante una Srl estinta (**Cassazione, n. 10572/2020**).

Anche in questo caso l'**ex liquidatore** è stato ritenuto **non legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento** emesso nei confronti della società quando la stessa era **già estinta**.